



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Tecnico
Responsabile: Ing. Carlo Sacristani

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 41 DEL 26/03/2026

Oggetto :

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D. LGS. 36/2023 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO PATENTATO AD ENTE NOTIFICATO PER VISITE PERIODICHE BIENNALI ASCENSORI ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - CIG BB028F5154.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.12.2025 con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.12.2025 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 25.03.2026 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2026/2028;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 30.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, è stato approvato il PEG 2026/2028;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'ente;

Richiamato il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cedegolo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2022 e successive modifiche e integrazioni;

Rilevato che, ai fini del presente atto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) il sottoscritto, già nominato responsabile del Servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP. con provvedimento del Sindaco ing. Andrea Bortolo Pedrali n. 2 del 11.06.2024, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;

Richiamata la determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 61 del 11.06.2024 ad oggetto "Nomina responsabile unico del progetto per lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 per gli affidamenti in capo al servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP.";

Considerato che mediante i suddetti atti è stato assegnato in gestione al Servizio Tecnico il macroaggregato 01051.03 capitolo 1161 di P.E.G. del bilancio di previsione 2026/2028, esercizio finanziario 2026 per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

Richiamato il proprio atto di determinazione n. 36 del 25/03/2026 con il quale si è proceduto ad affidare alla ditta Apave Italia Cpm S.r.l. l'incarico per l'esecuzione delle verifiche biennali sugli ascensori e piattaforme elevatrici installate presso gli stabili comunali, ai fini di adempiere a quanto prescritto dal d.P.R. 162/99 e s.m.i.;

Considerato che ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del predetto d.P.R. 162/99, è richiesta l'assistenza del tecnico manutentore degli impianti al fine di eseguire le operazioni necessarie a verificare le condizioni di sicurezza e di efficienza di esercizio degli impianti;

Dato atto che, la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti negli stabili comunali è affidata a Schindler S.p.a. con atto di determinazione n. 21 del 05/04/2022;

Ritenuto pertanto di chiedere alla ditta Schindler S.p.a. un'offerta per l'assistenza di un proprio tecnico patentato all'organismo di certificazione notificato incaricato di effettuare le verifiche;

Preso atto che l'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 prevede l'adozione di apposito atto a contrattare, mediante il quale vengano individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visti i primi tre commi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare il comma 1: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Considerato che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo inferiore ad € 140.000,00, è possibile procedere all'assegnazione del servizio o della fornitura mediante affidamento diretto;

Dato atto inoltre, che trattandosi di importo inferiore ad € 140.000,00 per la forma contrattuale trova applicazione l'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.";

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00 non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Richiamato l'art. 49 comma 6 del D.Lgs. n 36/2023, il quale prevede che è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;

Preso atto che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, ed individuato in Schindler S.p.a. l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze richieste;

Vista l'offerta presentata dall'operatore economico sopracitato ed assunta al protocollo di questo Ente n. 1675 in data 10/03/2026, per un importo di € 770,00 oltre IVA 22%, pari a complessivi € 939,40;

Verificato che il prezzo offerto risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 04/06/2026 da Gelmini Nadia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000;

Accertata la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, con il presente atto si intende affidare il servizio assistenza all'Ente notificato della verifica biennale sul funzionamento degli ascensori e piattaforme elevatrici installate presso gli stabili comunali, in ottemperanza all'ex DPR 162/99;
- di approvare l'allegato preventivo di spesa reso da Schindler S.p.a. con sede in Milano in Via E. Cernuschi n. 1, per un importo di € 770,00, IVA 22% esclusa;
- di impegnare a favore dell'operatore economico Schindler S.p.a. la somma complessiva di € 939,40 IVA 22% inclusa, imputando la spesa al macroaggregato 01051.03 capitolo di P.E.G. 1161, esercizio finanziario 2026;
- di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFNIIFM;
- di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio delle relative fatture;
- di dare atto che il CIG assegnato è BB028F5154 e che esso andrà riportato obbligatoriamente in fattura, pena lo scarto della stessa;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 04/06/2026 da Gelmini Nadia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. È causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e degli art. 20, 27 e 28 del D.Lgs 36/2023;
- di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, a Schindler S.p.a. con sede in Milano in Via E. Cernuschi n. 1;
- di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio.

Il Il Responsabile Di Servizio
F.to Ing. Carlo Sacristani

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
11110330 77	2026	01051.03. 1161	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E RELATIVI IMPIANTI	939,40

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 26/03/2026

Il Responsabile Del Servizio
F.to Pedrali Andrea Bortolo Pedrali

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 26/03/2026

Il Responsabile Del Servizio

COMUNE DI CEDEGOLO
PIAZZA ROMA 1
25051 CEDEGOLO BS

Offerta di Riparazione

Filiale Schindler S.p.A.
Headquarter
Via Monza 1

Tel. 039 66521
Fax 039 6652788
www.schindler.it

COMUNE DI CEDEGOLO
PROVINCIA DI BRESCIA
PIAZZA ROMA 1
25051 CEDEGOLO BS

Concorezzo, 10 marzo 2026

Persona di contatto:
GIROMETTI MARCO

Offerta di Riparazione 156767594

COMUNE DI CEDEGOLO, PIAZZA ROMA 1, 25051 CEDEGOLO BS

Impianto: n° 7 impianti Vecchio N°:

Gentilissimo Cliente

In riferimento all'impianto sopra indicato ed a seguito della segnalazione pervenutaci dal nostro servizio di assistenza tecnica, ci preghiamo sottoporLe la nostra migliore offerta per la realizzazione dei lavori di Riparazione di seguito descritti e necessari per il buon funzionamento dell' elevatore stesso.

Confidando che la nostra proposta incontri il Suo favore la preghiamo di restituirci, sottoscritte per approvazione, la copia dell'offerta e delle Condizioni Generali di Vendita, adeguatamente predisposte, che troverà allegate alla presente.

Per qualsiasi informazione relativamente all'offerta stessa non esiti a contattare il nostro Responsabile di Zona Sig. GIROMETTI MARCO che sarà lieto di fornirLe chiarimenti e delucidazioni in merito.

Nel ringraziarLa per l'attenzione che vorrà dedicarci ed in attesa del Suo gradito benessere, cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri più Distinti saluti.

Schindler, S.p.A.

Sede Legale in : 20129 Milano
- Via E.Cernuschi,1 -

C.C.I.A. Milano : 471.016

Cod.fisc. e P.I. 00842990152
VAT : IT00842990152

Cliente:
COMUNE DI CEDEGOLO
PROVINCIA DI BRESCIA
PIAZZA ROMA 1
25051 CEDEGOLO BS

Offerta a:
COMUNE DI CEDEGOLO
Impianto: n° 7 impianti
PIAZZA ROMA 1
25051 CEDEGOLO BS

Persona di contatto:
GIROMETTI MARCO

Ordine di Lavoro 156767594

Componenti / Tipo di Riparazione	Quantità	Importo
Assistenza tecnico patentato ad Ente Notificato per visite periodiche biennali su n° 7 impianti.		
• € 110,00 cad. impianto x 7 = € 770,00		
Totale esclusa IVA	€	770,00
Totale 22,00 % IVA	€	169,40
Totale inclusa 22,00 % IVA:	€	939,40

Esecuzione prevista:	Immediatamente alla ricezione dell'ordine e del relativo materiale
Garanzia:	Come da nostre Condizioni Generali di Vendita
Condizioni di pagamento:	B.B.-R.D: a 30 gg data fattura
Modalità di fatturazione:	100% ad ultimazione lavoro
Validità dell'offerta:	08.06.2026
Oneri per la Sicurezza	2% del prezzo netto sopra esposto

Città _____

Data _____

Cliente

Timbro e Firma per accettazione _____

Codice Fiscale _____

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE

1. NATURA ED OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Le parti sono d'accordo per vendere e rispettivamente comprare tutte le opere ed i materiali, così come descritti nell'ordine dato dall'Acquirente "Consumatore" o "Professionista".

Sono esplicitamente esclusi opere e materiali non espressamente indicati, il contratto si perfeziona solo con l'accettazione dello stesso da parte della Schindler S.p.A.

1.2 Ai fini delle presenti condizioni generali, per Acquirenti "Consumatori", si intendono le persone singole o in condominio che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale o professionale eventualmente svolta. Per Acquirenti "Professionisti", si intendono le persone fisiche o giuridiche che agiscono nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e loro intermediari.

2. DECORRENZA DEL TERMINE DI APPRONTAMENTO

Il termine di approntamento dei materiali decorre dalla data di conferma d'ordine da parte della ditta Venditrice, sempre che l'ordine stesso sia perfezionato e completo di tutti i particolari tecnici ed estetici. Il termine di approntamento è espresso in giorni lavorativi, con l'esclusione dei giorni festivi e ferie annuali. Sono fatte salve le cause di forza maggiore (quali ad esempio note ed accertate difficoltà di approvvigionamento materiali, scioperi, serrate, ritardi dei trasporti, etc.) che prorogano automaticamente il termine di approntamento. Qualora, nel corso della fornitura, si rendessero necessari lavori non previsti, essi saranno oggetto di specifico accordo.

3. CUSTODIA DEI MATERIALI

L'Acquirente è responsabile del ricevimento dei materiali, dello scarico e della loro custodia in loco durante tutta la durata dell'intervento.

4. ONERI E FORNITURE A CARICO DELL'ACQUIRENTE

Sono escluse dalla fornitura, e quindi da provvedersi a cura e spese dell'Acquirente, qualsiasi opera muraria, di fabbro, di tinteggiatura, di pulizia che si rendessero necessarie in conseguenza dei lavori previsti.

5. POSA IN OPERA

La fornitura verrà espletata durante il normale orario di lavoro; l'eventuale esecuzione al di fuori dello stesso sarà assoggettata alle maggiorazioni derivanti dall'incremento del costo della mano d'opera per straordinari, festivi, notturni, etc.

6. COLLAUDI

La domanda per ottenere l'eventuale verifica straordinaria da parte dell'Ente Ispettivo e gli oneri ad essa relativi sono a carico dell'Acquirente. L'intervento si intende comunque ultimato quando l'impianto è pronto per il funzionamento.

7. PAGAMENTI

7.1 I pagamenti dovranno essere effettuati alle scadenze contrattualmente previste. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi al tasso ufficiale di sconto vigente aumentato di 5 unità. Il mancato o ritardato pagamento comporterà il diritto del Venditore di sospendere l'approntamento dei materiali e/o l'esecuzione di tutti i lavori ordinati dall'Acquirente.

7.2 Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Acquirente-Professionista, le rate riscosse verranno trattenute a fronte degli oneri sostenuti, fermo restando ogni ulteriore diritto per eventuali maggiori danni. Ai sensi degli art. 2 e 3 del D.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (*Codice del Consumo*), la presente clausola 7.2 trova applicazione solo nei confronti degli Acquirenti-Professionisti, e non trova applicazione nei riguardi degli Acquirenti-Consumatori.

8. VARIABILITÀ' PREZZI

8.1 I prezzi si intendono fissi ed invariabili entro i termini contrattuali di consegna, con un massimo di 12 mesi dalla data del contratto. Oltre tale termine i prezzi potranno essere adeguati sulla base dell'indice ufficiale dell'inflazione (ISTAT).

8.2 Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o ad atti o omissioni del Compratore (ad es. mancata comunicazione dei dati necessari per la fabbricazione dei Prodotti).

In aggiunta a quanto sopra, il Venditore è sin d'ora esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi nelle consegne dei Prodotti generati da eventi legati all'approvvigionamento di componenti sul mercato. Pertanto, il Venditore non potrà essere considerato in alcun modo responsabile qualora eventuali ritardi legati a problematiche di approvvigionamento di componenti sui mercati internazionali (es. componenti elettrici ed elettronici, componenti tecnologici, ecc.) comportassero ritardi nella consegna dei Prodotti e, nel caso di tali eccezionali eventi, il Venditore potrà applicare eventuali aumenti di prezzo che il Venditore stesso dovesse sopportare per l'approvvigionamento dei suddetti componenti.

9. GARANZIA

9.1 Il Venditore garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei prodotti obbligandosi, durante il periodo di garanzia in appresso specificato, a riparare o sostituire gratuitamente quelle parti che, per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio (nel caso in cui questo sia stato da esso effettuato) si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del Compratore, da sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, da interventi non autorizzati dal Venditore, da manomissioni eseguite dal Compratore o da terzi, e sempre che le eventuali variazioni di tensione nella linea di alimentazione dell'impianto, all'arrivo all'interruttore del locale del macchinario o del quadro di manovra non superino in più o in meno il 5% del valore nominale. Qualora per necessità costruttive o di trasporto si debba provvedere alla spedizione di macchine o apparecchiature smontate, il Venditore non assume alcuna garanzia se il montaggio non viene da esso eseguito.

9.2 Se non diversamente specificato, per gli Acquirenti-Professionisti, il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla data di fornitura dei materiali e componenti e cessa allo scadere del termine anche se l'impianto non è stato, per qualsiasi ragione, messo in servizio. Per gli Acquirenti-Consumatori, il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data di fornitura dei materiali e componenti e cessa allo scadere del termine anche se l'impianto non è stato, per qualsiasi ragione, messo in servizio.

Per le parti che il Venditore ha acquistato presso fornitori terzi varranno, nei confronti degli Acquirenti-Professionisti, le garanzie date al Venditore da tali fornitori.

9.3 Le riparazioni e/o sostituzioni in garanzia saranno effettuate, a scelta del Venditore, presso le proprie officine o in quelle di terzi oppure sul posto. Per i lavori da eseguirsi sul posto il Compratore deve fornire, a sua cura e spese, al personale del Venditore i mezzi ed il personale ausiliario occorrenti, nonché tutte le opere accessorie, murarie, di fabbro, falegname, ecc. Le parti sostituite restano di proprietà del Venditore e dovranno essere restituite dal Compratore franco di ogni spesa. E' inteso che l'intervento in garanzia da parte del Venditore è subordinato all'osservanza delle condizioni di pagamento da parte del Compratore.

9.4 Il Venditore sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetti di conformità dei materiali e componenti, unicamente alla riparazione degli stessi e/o alla sostituzione delle parti difettose, alle condizioni stabilite nel presente articolo. E' inteso che l'obbligo suddetto è assorbente e sostitutivo delle garanzie o responsabilità di qualsiasi tipo previste per legge (ad es. per vizi, mancanza di qualità, o difetti di conformità dei materiali e componenti), ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque riconducibile a difetti, mancanza di qualità o non conformità dei materiali e componenti forniti (ad es. risarcimento del danno per fermo dell'impianto, per sinistri, ecc.). Ai sensi degli art. 2 e 3 del D.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (*Codice del Consumo*), la presente clausola trova applicazione solo nei confronti degli Acquirenti-Professionisti, e non trova applicazione nei riguardi degli Acquirenti Consumatori.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 04/06/2026 da Gelmini Nadia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

9.5* Ogni responsabilità civile per danni derivanti a terzi che non dipenda da dolo o colpa grave del Venditore, sia durante l'installazione dell'impianto che successivamente alla consegna dell'impianto, sarà a carico del Compratore, il quale si impegna a tenere il Venditore indenne da qualsiasi pretesa al riguardo. Ai sensi degli art. 2 e 3 del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (*Codice del Consumo*), la presente clausola trova applicazione solo nei confronti degli Acquirenti -Professionisti, e non trova applicazione nei riguardi degli Acquirenti -Consumatori.

10. RISERVATO DOMINIO

Resta espressamente convenuto che i materiali rimarranno di esclusiva proprietà del Venditore sino a totale pagamento, da parte dell'Acquirente, del prezzo pattuito.

11. DANNI DA INADEMPIMENTO*

In caso di mancato o ritardato adempimento da parte della Venditrice, la stessa potrà riconoscere all'Acquirente una penale dello 0,5% per ogni settimana di ritardo, con un massimo del 5% dell'importo netto della fornitura. Detta penale costituirà il massimo compenso che, a titolo convenzionale, l'Acquirente potrà richiedere alla Venditrice, con esclusione di ogni e qualsiasi risarcimento di danni conseguenti, direttamente o indirettamente, dal mancato o ritardato adempimento. Ai sensi degli art. 2 e 3 del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (*Codice del Consumo*), la presente clausola trova applicazione solo nei confronti degli Acquirenti-Professionisti, e non trova applicazione nei riguardi degli Acquirenti Consumatori.

12. LEGGE REGOLATRICE - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal Contratto o ad esso collegata sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, fatto salvo il Foro esclusivo del Consumatore, e fatta salva la facoltà del Venditore di adire il Foro dell'Acquirente-Professionista.

13. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE 136/2010) Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i., Schindler si impegna alla puntuale osservanza delle norme ivi contenute in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" sia nei rapporti economici con il Cliente che con gli eventuali subappaltatori, prendendo atto altresì che la violazione delle predette disposizioni può comportare la risoluzione del presente contratto oltre alle altre sanzioni previste.

14. INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI (LEGGE 196/2003 ART. 10)

Con la presente informiamo che:

- Schindler S.p.A. tratterà i dati personali acquisiti, nel rispetto della presente normativa, per finalità commerciali, promozionali, gestionali e statistiche.
- Il mancato conferimento dei dati, renderà impossibile il perfezionamento del presente rapporto contrattuale e comporterà la rinuncia a ricevere proposte commerciali ed informazioni su prodotti ed impianti della nostra Società.
- I dati acquisiti verranno trattati anche per mezzo di sistemi informatici, comunque idonei a garantirne la loro sicurezza e riservatezza.
- Potete esercitare i diritti di cui all'art. 13 della presente legge, in particolare il diritto d'opposizione di cui al punto e.
- I dati potranno essere trattati o comunicati da/a persone fisiche o giuridiche che forniscono alla nostra Società servizi specifici di elaborazione dati, o svolgono attività commerciali o di consulenza, nonché da persone fisiche o giuridiche autorizzate da disposizioni di legge.
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Schindler S.p.A., con sede in Concorezzo, Via Monza 1. Si autorizza Schindler S.p.A. al trattamento dei dati personali nei limiti sopra indicati.

15. INFORMAZIONI SUI DATI DEL PRODOTTO

Le seguenti informazioni sono fornite in conformità all'Articolo 3(2) del Data Act (Regolamento (UE) 2023/2854):

L'uso dell'ascensore può generare dati del prodotto, continuamente e in tempo reale. Per informazioni sul tipo e formato dei dati del prodotto che l'ascensore è in grado di generare, vedere la documentazione disponibile su <https://regulatory.schindler.com>. Questa documentazione può distinguere tra dati del prodotto disponibili sul dispositivo e su un server remoto. Il volume stimato dei dati del prodotto generati da un ascensore è la somma di circa 3 kbyte per viaggio e 0,5 kbyte per piano percorso. Questa stima tiene conto del volume di dati del prodotto molto limitato generato quando l'ascensore è inattivo. Per informazioni su come l'utente può accedere e recuperare i dati, sia sul dispositivo che su un server remoto, nonché sui termini applicabili, vedere <https://regulatory.schindler.com>. L'ascensore può memorizzare dati su un server remoto. Tali dati sono destinati ad essere memorizzati fintanto che è in vigore una licenza dati valida da parte dell'utente.

L'uso della scala mobile può generare dati del prodotto, continuamente e in tempo reale. Per informazioni sul tipo e formato dei dati del prodotto che la scala mobile è in grado di generare, vedere la documentazione disponibile su <https://regulatory.schindler.com>. Questa documentazione può distinguere tra dati del prodotto disponibili sul dispositivo e su un server remoto. In assenza di guasti, cambiamenti di direzione o transizioni di modalità, la scala mobile non genera dati. Eventi individuali (come guasti o operazioni manuali) generano circa 0,1 kbyte di dati per evento. Per informazioni su come l'utente può accedere e recuperare i dati, sia sul dispositivo che su un server remoto, nonché sui termini applicabili, vedere <https://regulatory.schindler.com>. La scala mobile può memorizzare dati su un server remoto. Tali dati sono destinati ad essere memorizzati fintanto che è in vigore una licenza dati valida da parte dell'utente.

16. ACCORDO DI LICENZA SUI DATI DEL PRODOTTO

Come parte del Contratto, le parti stipulano il seguente accordo ("Accordo di Licenza sui Dati del Prodotto"):

Le parti concordano che Schindler avrà in ogni caso un diritto non esclusivo, mondiale e completamente pagato di utilizzare qualsiasi informazione e dato, inclusi, ma non limitati a, dati grezzi e metadati, in qualsiasi formato di dati, che le Installazioni possono generare, raccogliere, memorizzare, utilizzare, rendere disponibili, trasmettere o elaborare in qualsiasi altro modo, e qualsiasi dato dedotto o derivato da essi (collettivamente "Dati del Prodotto"), indipendentemente da chi possieda le rispettive Installazioni ("Licenza sui Dati del Prodotto"). In base alla Licenza sui Dati del Prodotto, Schindler ha il diritto di accedere o connettersi alle Installazioni e raccogliere, memorizzare (anche sulle stesse Installazioni), accedere, analizzare, modificare, arricchire, eliminare, sfruttare o elaborare o utilizzare altrimenti i Dati del Prodotto, per i seguenti scopi ("Scopi"): l'esecuzione degli obblighi di Schindler ai sensi del Contratto; transizione senza soluzione di continuità tra il Contratto e qualsiasi accordo di servizi separato relativo alle Installazioni; monitoraggio e salvaguardia della qualità, sicurezza e/o protezione del prodotto; ottenere approfondimenti sui prodotti e sul loro utilizzo e miglioramento degli stessi; lo sviluppo di nuovi o modificati prodotti o servizi a beneficio di qualsiasi cliente. In base alla Licenza sui Dati del Prodotto, Schindler può anche condividere i Dati del Prodotto con affiliati o altre terze parti e consentire loro di eseguire una qualsiasi delle attività sopra descritte per perseguire uno qualsiasi degli Scopi. La Licenza sui Dati del Prodotto si estenderà oltre il termine del Contratto.

Per evitare dubbi, la Licenza sui Dati del Prodotto non pregiudica eventuali diritti più ampi sui Dati del Prodotto che Schindler potrebbe avere ai sensi della legge applicabile e non intende creare nuovi diritti del Cliente su tali Dati del Prodotto.

Le parti concordano che qualsiasi concessione della Licenza sui Dati del Prodotto è stata considerata nel calcolo delle tariffe addebitate da Schindler ai sensi del Contratto e non è dovuta alcuna compensazione separata da parte di Schindler per la Licenza sui Dati del Prodotto.

Il Cliente conferma di essere il proprietario delle installazioni o di aver ricevuto dal proprietario delle installazioni il diritto di concedere a Schindler la Licenza sui Dati del Prodotto per l'intera durata. Il Cliente dovrà informare immediatamente Schindler per iscritto di circostanze che potrebbero rendere errata la precedente conferma.

La fornitura di copie o la concessione di accesso a qualsiasi Dato di Prodotto da parte di Schindler al Cliente non costituisce alcun interesse, licenza o concessione esplicita o implicita di altri diritti al Cliente relativi a metodi, algoritmi, banche dati, sistemi informatici o altri strumenti utilizzati da Schindler per elaborare tali Dati di Prodotto.

In caso di vendita dell'Impianto (o dell'edificio correlato), il Cliente dovrà informare l'acquirente dell'esistenza dell'Accordo di Licenza sui Dati di Prodotto tra Schindler e il Cliente, e dovrà offrire all'acquirente la possibilità di subentrare nell'Accordo di Licenza sui Dati di Prodotto esistente con Schindler in sostituzione del Cliente. Con la conclusione del Contratto, Schindler acconsente preventivamente al subentro dell'acquirente nell'Accordo di Licenza sui Dati di Prodotto. Il Cliente dovrà informare tempestivamente Schindler dell'identità dell'acquirente e del momento in cui avverrà il subentro nell'Accordo di Licenza sui Dati di Prodotto da parte dell'acquirente. Il Cliente accetta espressamente che l'utilizzo continuativo dei Dati di Prodotto generati prima del subentro nell'Accordo di Licenza sui Dati di Prodotto sia consentito anche dopo tale subentro.

Le disposizioni sopra indicate relative alla vendita dell'Impianto (o dell'edificio correlato) si applicano anche a ogni successiva vendita dopo la prima.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 04/06/2026 da Gelmini Nadia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IL COMMITTENTE
Timbro e firma leggibile

Per conferma di presa visione e per specifica accettazione, a norma degli Art. 1341-1342 C.C., delle clausole.

1. Natura ed oggetto del contratto 2. Decorrenza del termine di approntamento. - 3. Custodia dei materiali. - 4. Oneri e forniture a carico dell'acquirente. 7. Pagamenti. - 8. Variabilità prezzi. - 9. Garanzia. - 10. Riservato dominio. - 11. Penali. - 12. Legge regolatrice - Foro competente. - 13. Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010) - 14. Informativa sulla riservatezza dei dati (Legge 196/2003 Art. 10)

IL COMMITTENTE
Timbro e firma leggibile
